Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 4 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. 1575.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo, con sede in Cantù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo di Cantù è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo, con sede in Cantù (Como), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cantù;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 febbraio 1880, modificato con regio decreto 26 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1576**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Darfo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Darfo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Darfo (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Darfo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 agosto 1877, modificato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1577**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Fiorenzuola d'Arda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Piacenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1943, registro n. 15 Interno, foglio n. 224.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1578**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Appiani e Mira », con sede in Bosisio Parini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Appiani e Mira », di Bosisio Parini, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Appiani e Mira », con sede in Bosisio Parini (Como), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bosisio Parini;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 dicembre 1872, modificato con regio decreto 25 febbraio 1892, con regio decreto 13 giugno 1929, e con decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1951, registro n. 39, foglio n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1579**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Casa Pia Luvini », con sede in Cittiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Casa Pia Luvini », di Cittiglio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Casa Pia Luvini », con sede in Cittiglio (Varese), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Varese;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cittiglio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Ortelle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1969, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortelle (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del direttore di sezione dottor Leonardo Ciannamea;

Considerato che, per motivi di servizio, si rende necessario destinare il predetto funzionario ad altro incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione quale commissario al suddetto comune;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Parlangeli è nominato commissario straordinario del comune di Ortelle, in sostituzione del dottor Leonardo Ciannamea, con gli stessi poteri a questo ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6109)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Guardia Sanframondi si è da tempo prodotta — a causa del mutato orientamento politico di cinque componenti di essa (fra i quali il sindaco, due assessori effettivi ed uno supplente) — una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento dell'amministrazione, ha impedito che il civico consesso potesse adempiere ai fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1968.

E invero, dopo una stasi durata circa 10 mesi, il consiglio comunale, in seguito ai ripetuti interventi sollecitatori del prefetto, si è riunito per ben quattro volte, ai fini dell'esame del suddetto bilancio (alla cui compilazione si era peraltro reso necessario provvedere con apposito commissario), ma le relative adunanze, tenute nei giorni 22 novembre, 2 e 19 dicembre 1968, 13 gennaio 1969, sono risultate infruttuose.

Pertanto il prefetto, ritenendo non più ulteriormente procrastinabile l'adempimento del suddetto obbligo di legge, ha disposto d'ufficio altre due sedute del consiglio comunale, con decreto del 18 gennaio 1969, fatto notificare a tutti i consiglieri e contenente l'esplicita diffida a provvedere all'approvazione del bilancio a scanso dei provvedimenti di rigore di cui agli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Anche questo estremo tentativo, però, non ha avuto esito, in quanto la seduta di prima convocazione, fissata per il 27 gennaio scorso è andata deserta, mentre in quella di seconda convocazione del 1° febbraio u.s. il bilancio è stato dichiarato approvato sebbene non avesse riportato lo speciale *quorum* di voti favorevoli (maggioranza dei consiglieri in carica) prescritto dall'art. 310 del citato testo unico del 1915, trattandosi di bilancio che prevede, a pareggio, l'applicazione di eccedenze tributarie e la contrattazione di un mutuo.

La relativa deliberazione, infatti, ha ottenuto soltanto 5 voti favorevoli, mentre ne sarebbero occorsi 11 essendo in carica 20 consiglieri e, pertanto, è stata annullata dal prefetto per evidente illegittimità.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del consiglio comunale di Guardia Sanframondi, persistentemente carente in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'amministrazione, e considerato che nella specie l'eventuale nomina di un commissario per l'approvazione del bilancio non sarebbe stato un rimedio idoneo, stante l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato articolo 105 del 1923.

Attesa la reiterata inadempienza del predetto consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alfonso Merola, funzionario di prefettura.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, restando carente, in particolare, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardia Sanframondi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Merola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6112)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariano nel Polesine.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ariano nel Polesine — cui, per legge, sono assegnati venti membri — risultò composto, in seguito alle elezioni del 17 novembre 1968, da vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Sta di fatto che la prima adunanza consiliare, tenutasi il 10 gennaio 1969, si concluse con esito negativo in ordine alla elezione del sindaco per mancanza del numero legale di presenti, previsto dall'art. 5 - cpv. - del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuosa, per difetto del *quorum* di cui al comma quarto del citato articolo 5, risultò la seduta consiliare tenuta in data 16 gennaio 1969.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, il prefetto dispose — con decreto del 27 gennaio 1969, notificato a tutti i consiglieri — due successive convocazioni di quell'organo per la elezione del sindaco e della giunta, con la diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, si sarebbe fatto ricorso allo scioglimento del consiglio.

Neppure tale estremo tentativo, peraltro, ha avuto esito positivo, in quanto anche queste ultime adunanze, tenutesi il 7 ed il 13 febbraio 1969, sono andate deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo su menzionato, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo consiliare e alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi alla elezione del sindaco e della giunta municipale — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 aprile 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariano nel Polesine ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del direttore di sezione, dott. Luigi Santaniello.

Roma, addì 8 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ariano nel Polesine (Rovigo) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta municipale, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amminstrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariano nel Polesine è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Luigi Santaniello, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6114)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Donada.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Donada — cui, per legge, sono assegnati venti membri — risultò composto, in seguito alle elezioni del 18 novembre 1968, da vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta municipale, e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Sta di fatto che la prima adunanza consiliare, tenutasi il 10 gennaio 1969, si concluse con esito negativo in ordine alla elezione del sindaco, per mancanza del numero legale di presenti, previsto dall'art. 5, cpv., del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuosa, per difetto del *quorum* di ci al comma quarto del citato art. 5, risultò la seduta consiliare tenuta in data 16 gennaio 1969.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, il prefetto dispose — con decreto del 27 gennaio 1969 notificato a tutti i consiglieri — due successive convocazioni di quell'organo per la elezione del sindaco e della giunta, con la diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, si sarebbe fatto ricorso allo scioglimento del consiglio.

Neppure tale estremo tentativo, peraltro, ha avuto esito positivo, in quanto anche queste ultime adunanze, tenutesi il 7 e il 13 febbraio 1969, sono andate deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo su menzionato, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nella inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi alla elezione del sindaco e della giunta municipale — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 aprile 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Donada ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Giuseppe Maggiore, direttore di sezione.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Donada non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta municipale, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Donada è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maggiore, direttore di sezione, è nominato commissario straordiario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6110)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cellino S. Marco — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 17 novembre 1968, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, solo a distanza di tre mesi dalle anzidette elezioni il consiglio comunale si è riunito per far luogo alla costituzione degli organi ordinari, ma, mentre nella seduta di prima convocazione del 10 febbraio 1969 le due votazioni effettuate per la nomina del sindaco sono risultate nulle avendo tutti i consiglieri votato scheda bianca, la seduta di seconda convocazione del 17 stesso mese è andata deserta per mancanza del richiesto numero legale.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 21 febbraio 1969 fatto notificare a tutti i consiglieri — ha disposto due successive

convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 1° e 3 marzo u.s. sono andate, ancora una volta, deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla elezione degli organi di amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gi interessi del civico ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Cellino S. Marco in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 aprile 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellino S. Marco ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Aldo Ghezzani, funzionario di prefettura.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cellino S. Marco (Brindisi) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 aprile 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellino S. Marco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Ghezzani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6113)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Cabras.

Al Presidente della Repubblica

Il 21 novembre 1968 il sindaco di Cabras, essendo stato sottoposto a procedimento penale e, conseguentemente, sospeso dalla carica, rassegnò le dimissioni.

Il 17 dicembre successivo rassegnò le dimissioni un assessore effettivo, anch'esso sottoposto a procedimento penale, e il 20 seguente si dimisero un altro assessore effettivo e i 2 assessori supplenti.

In rapporto a tali vicende si determinò una grave crisi in seno alla civica amministrazione per la carenza della giunta e l'assenteismo dimostrato dalla maggioranza dei consiglieri.

Soltanto in data 21 gennaio 1969 potè essere convocato il consiglio comunale per l'esame delle cennate dimissioni e la eventuale elezione dei sostituti, ma la seduta risultò deserta.

Nell'adunanza di seconda convocazione del 28 gennaio — cui intervennero 9 consiglieri sui 20 in carica — il consiglio prese atto delle anzidette dimissioni, ma non potè procedere all'elezione del nuovo sindaco per mancanza del numero legale di presenti all'uopo richiesto dall'art. 5, comma quarto del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Intanto si era dimesso anche l'assessore anziano, che dopo la sospensione del sindaco ne aveva esercitato le funzioni, avendo « constatato che era ormai impossibile risolvere la crisi comunale ».

Il prefetto, pertanto, ritenuta la necessità di ripristinare, con assoluta urgenza, le funzioni amministrative, dispose d'ufficio, con decreto del 5 febbraio u.s., due ulteriori sedute del consiglio comunale per la sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, esplicitamente richiamando — agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — i consiglieri comunali, cui il decreto stesso venne singolarmente notificato, all'osservanza di quel preciso obbligo di legge. Ad onta di tale richiamo sia la seduta di prima convocazione del 13 febbraio che quella di seconda convocazione del 22 seguente risultarono deserte.

In tale situazione, che non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione, il prefetto, ritenuta l'inutilità di ogni ulteriore tentativo volto a risolvere la crisi dell'amministrazione, la quale arreca grave danno agli interessi del civico ente, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del consiglio comunale di Cabras del quale ha disposto, intanto, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la persistente inadempienza di quel consiglio comunale — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine all'obbligo primario della ricostituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 aprile 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cabras ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Arnaldo Boy, funzionario di prefettura.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Cabras (Cagliari) si è dimostrato incapace di adempiere, ad onta della formale diffida del prefetto, all'essenziale obbligo di legge della ricostituzione degli organi ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cabras è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Boy è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(6111)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Modifica alla tabella « Export ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1967, supplemento ordinario n. 14, concernente la tabella « Export » e successive modificazioni;

Visti i regolamenti numeri 1009/67 in data 18 dicembre 1967 del Consiglio della C.E.E. e 836/68 del 28 giugno 1968 della commissione della C.E.E., relativi alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Considerata l'opportunità di variare il regime di esportazione di talune merci, nonchè talune disposizioni di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'indicazione delle merci relativa alle voci doganali sottoindicate, comprese nell'elenco annesso al decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1967, supplemento ordinario n. 14, viene annullata e sostituita dalla seguente:

ex 37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive, da spettacolo
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
ex B	- altro, eccetto quello di pioppo;
44.04	Legno semplicemente squadrato
ex B	- altro, eccetto quello di pioppo
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5
ex B	- di conifere, eccetto le assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili.

Art. 2.

Dall'elenco delle merci annesso al citato decreto ministeriale 10 ottobre 1966 vengono depennate le seguenti voci doganali:

17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(6116)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1969.

Costituzione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1966, registro n. 14, foglio n. 283, con il quale il dott. Alessandro Benedetti è stato nominato presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio decorrente dalla stessa data;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina dei presidenti di Sezione e di far risultare da un unico atto la composizione del detto organo per tenere conto anche di coloro che ne sono membri di diritto;

Considerato altresì che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto conoscere che il posto di direttore della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, componente di diritto della sezione II del citato Consiglio superiore, è vacante, essendo tuttora in corso di svolgimento il concorso per la nomina del titolare di tale ufficio, e che pertanto alla indicazione del detto componente di diritto della menzionata sezione potrà provvedersi con successivo atto, allorchè saranno espletate le procedure relative al concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati presidenti di sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, i seguenti membri del Consiglio stesso:

Pinardi dott. Virgilio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, per la I sezione;

Negretti dott. Elio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, per la II sezione;

Scabardi dott. Livio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, per la III sezione;

Vitrani dott. Giovanni, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, per la IV sezione;

Castellani dott. Camillo, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la V sezione.

Art. 2.

In dipendenza delle nomine effettuate con i decreti del Presidente della Repubblica specificati in narrativa, e delle nomine di cui al precedente articolo 1 ed in applicazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e del regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dal 5 aprile 1969 e per la durata di un biennio è così costituito:

Benedetti dott. Alessandro, presidente.

Sezione I (sperimentazione e fitopatologia):

Pinardi dott. Virgilio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, presidente;

Bianchi prof. Angelo, De Cillis prof. Ugo, Lalatta prof. Filippo, Monzini prof. Andrea, Salerno prof. Angelo e Cosmo prof. Italo, direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Rotini prof. Orfeo Turno, delegato del comitato dell'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fanno inoltre parte della sezione, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche ed i relativi servizi:

Scanga prof. Francesco, direttore generale dei servizi igiene pubblica ed ospedali, Ministero della sanità;

Ferrari dott. Giuseppe, delegato dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Goidanich prof. Gabriele, esperto in fitopatologia, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bologna;

Martelli prof. Minos, esperto in entomologia, ordinario di entomologia agraria nell'Università di Milano;

Monastero prof. Salvatore, direttore dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante di Palermo.

Sezione II (coltivazioni erbacee ed arboree, escluse le forestali):

Negretti dott. Elio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, presidente;

Liguori dott. Francesco e Accarrino dott. Pasquale, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Ramadoro prof. ing. Aldo, presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Manfredi prof. Enzo, Mancini prof. Ettore, Zanini prof. Emilio, Jacoboni prof. Nestore e Zito prof. Francesco, professori universitari di facoltà agrarie.

Fanno parte della sezione limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali;

Scanga prof. Francesco, direttore generale dei servizi igiene pubblica ed ospedali, Ministero della sanità;

Giacomini prof. Valerio, professore ordinario di università;

Gianolla dott. Silvano, delegato del sindacato nazionale dei medici;

Bragliani dott. Alessandro, delegato della federazione ordini farmacisti italiani;

De Marzi prof. Guido e Baldini prof. Enrico, esperti.

Sezione III (zootecnia e caccia):

Scabardi dott. Livio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, presidente;

Piccoli dott. Gualfardo e Marcolini dott. Enzo, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Bellami dott. Luigi, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Nelli magg. gen. Filoteo, capo del servizio veterinario del Ministero della difesa-Esercito;

Pasquini prof. Pasquale, professore di università, titolare di cattedra di zoologia;

Bonadonna prof. Telesforo, Buiatti prof. Pier Giovanni, Piana prof. Giuseppe, Bettini prof. Manlio e Brozzetti prof. Pietro, professori di università, titolari di cattedra di zootecnia e di zoocoltura.

Fanno parte della sezione limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia:

Midana avv. Riccardo, delegato della Federazione italiana della caccia;

Chilanti dott. Pietro, delegato dell'ente assistenziale produttori selvaggina;

Valentini avv. Camillo, cacciatore; Latini Alvaro, cacciatore e Raffaelli Antonio, cacciatore riservista, delegati della Federazione italiana della caccia;

Monni sen. avv. Antonio, delegato del Comitato olimpico nazionale italiano;

Scalambretti dott. Ferdinando, vice direttore della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Sezione IV (bonifica e colonizzazione):

Vitrani dott. Giovanni, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste, presidente;

Stupazzoni dott. Giorgio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Migliardi dott. ing. Aldo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Manfredonia dott. Antonio, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici, Ministero dei lavori pubblici;

Scanga prof. Francesco, direttore generale dei servizi igiene pubblica ed ospedali, Ministero della sanità;

Guerrieri prof. Danilo, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pampaloni prof. Enzo, presidente dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna;

Monti ing. cav. lavoro Pietro, presidente del consorzio di bonifica Baraggia Vercellese,

esperti in rappresentanza degli enti di colonizzazione;

Perini prof. Dario, delegato della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Romei Carlo, delegato della Confederazione italiana sindacati lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Tofani prof. Mario e Di Cocco prof. Enzo, professori universitari titolari di cattedra di economia agraria;

Giuliani dott. Euclide, delegato dell'associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Sezione V (foreste):

Castellani dott. Camillo, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del genio civile;

Pirelli dott. Mario, prefetto ispettore generale, designato dal Ministero dell'interno;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale, designato dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Susmel prof. Lucio, ordinario di selvicoltura nella Università di Padova;

Patrone prof. Generoso, presidente dell'Accademia scienze forestali, Firenze;

Allegri dott. Ernesto, reggente dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Scalambretti dott. Ferdinando, vice direttore della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Jedlowski dott. Edoardo, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cosmo dott. Annibale, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Baldini prof. Gianfranco e Piazzoni Giuseppe, esperti in materia forestale.

Art. 3.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle relative sezioni i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 329

(5842)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bergamo, Milano e Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 158 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 42 in Bergamo-Crema-Codogno-innesto strada statale n. 9 a Fombio presso Piacenza », della lunghezza di km. 66+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 42 in Bergamo-Crema-Codogno-innesto strada statale n. 9 a Fombio presso Piacenza », dell'estesa di km. 66+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 591 «Cremasca ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1969
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 251

(5737)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa dell'« Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 16, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1964, con la quale il comune di Macerata ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della « Azienda Elettrica Municipalizzata », giusta delibera del consiglio comunale n. 164 del 7 settembre 1964;

Vista la delibera n. 184 del 21 maggio 1969 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Macerata in data 3 giugno 1969 — con la quale il consiglio comunale di Macerata ha revocato la citata delibera consiliare n. 164 del 7 settembre 1964;

Vista l'istanza in data 6 giugno 1969 con la quale il comune di Macerata, in esecuzione della delibera sopra indicata ha comunicato all'Ente nazionale per l'energia elettrica la revoca della predetta domanda di concessione;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Macerata rientra tra le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Azienda Elettrica Municipalizzata » del comune di Macerata e trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda Elettrica Municipalizzata » del comune di Macerata dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6108)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore conserviero vegetale e di quello molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali dei settori predetti del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 aprile 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore conserviero vegetale e molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale dell'industria conserviera-vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1225 del 20 giugno 1969. Specialità medicinali - Esame delle istanze presentate dalle imprese farmaceutiche avverso il provvedimento CIP 1207 del 20 febbraio 1969.

Con circolare n. 1225 del 20 giugno 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP 1207 del 20 febbraio 1968 relativo alla revisione dei prezzi delle specialità medicinali;

Considerato che al punto 6) di detto provvedimento è stato previsto, per le imprese farmaceutiche interessate alle variazioni di prezzo, la possibilità di presentare una istanza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, per il riesame delle determinazioni adottate;

Considerato che il CIP, entro 120 giorni dalla stessa data, esaminate le risultanze degli accertamenti deve definire sulle istanze presentate;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — Di accogliere le istanze presentate dalle imprese farmaceutiche di cui al seguente elenco stabilendo i prezzi delle specialità medicinali, oggetto della istanza, nella misura per ciascuno di essi indicata.

I prezzi stessi avranno applicazione con decorrenza dal 15° giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione)

IMPRESA FARMACEUTICA	SPECIALITÀ	CONFEZIONE	PREZZO
1. Berta dott. Michele, Milano	Sciroppo Berta	Flacone g. 150	420
2. Lab. di terapia sperimentale Bruschettini, Genova	Vaccino antipneumocatarrale Bruschettini	Fiale 5 × 2 cc.	860
3. Lab. Farmaceutico Carini, Sangemini	Magnesia purgativa Sangemini	Tubo da g. 16	60
4. Fa-Bo Farmindustria, Bologna	Fabocolit	Flacone g. 200	560
5. Fa-Bo Farmindustria, Bologna	Pillole Cidos	Pillole 25	320
6. Laboratorio terapeutico M.R., Firenze	Calcio vitaminico di G. Calosi	Supposte 12	580
7. Laboratorio terapeutico M.R., Firenze	Mentopulmina	Sciroppo flacone g. 200	450
		Fiale 5 × 2 cc.	500
8. C. Lottini, Napoli	Unguento Hon	Vasetto da g. 18	470
9. Prodotti Maffioli, Milano	Boldosten	Discoidi 40	750
		Sciroppo g. 150	700
10. Laboratorio G. Manzoni, Milano.	Grani di Vals	Pillole 40	400
11. Laboratorio G. Manzoni, Milano	Aluctyl	Compresse 30	230
12. Lab. Biologico dott. Mastelli, Sanremo	Plasmalga	Fiale 20 × 5 cc.	1500
13. Lab. Farmaceutici dott. Medici, Milano	Weralgin	Confetti 30	525
14. Lab. Farmaceutici dott. Medici, Milano	Notox	Sciroppo g. 200	530
15. Miba Prod. Chimici e Farmaceutici, Milano	Vionollo	Flacone gocce × 15 cc.	500
		Supposte 6 B.	420
16. Neopharmed, Baranzate di Bollate (Milano)	Pulmobalsamiche	Supposte 10 A.	580
		Supposte 10 B.	480
17. G. Petrangeli, Roma	Mico Merz Serol	Serol-pomata tubo g. 30	700
		Soluz.-flacone 20 cc.	700
		Polvere × g. 50	700
18. Terme di Salsomaggiore, Salsomaggiore Terme (Parma)	Flora	Compresse 20	350
19. Biocorfa, Milano	Sclerovit - Complex	Confetti 30	1600
20. Istituto Bioterapico Carlevaro, Parma	Artrisedol C	Fiale 10 liofilizzate + fiale 10 solvente	2000
21. Farma Parex, Roma	Parex	Soluzione 10 cc.	1285
22. I.R.B.I., Aprilia	Neurartrol	Supposte 10	1180
23. Medal Farmaceutici, Rastignano (Bologna)	Fosforilepar	Confetti 40	1700
24. Laboratori Myl, Roma	Proper Myl	Fiale 5 liofilizzate × 5 cc. + fiale 5 × 5 cc solvente	3450
25. Schering, Milano	Metabolit RV	Fiale 10 liofilizzate + fiale 10 solvente	2300
26. Lab. Farmaceutico C.T., Sanremo	Inothon 250	Flaconcini 5 liofilizzati + fiale 5 solvente da 10 ml.	2800

2. — Le istanze delle imprese farmaceutiche di cui al seguente elenco relativo ai prodotti per ciascuna di esse indicati, non sono state accolte perchè le variazioni di prezzo apportate col provvedimento del CIP n. 1207, dalla istruttoria eseguita, sono risultate tecnicamente valide o compatibili con le situazioni economiche aziendali.

IMPRESA FARMACEUTICA	SPECIALITÀ	CONFEZIONE
1. Laboratori farmaceutici dott. Medici, Milano	Weralgin	Supposte 10 A.
2. Laboratori farmaceutici dott. Medici, Milano	Notox	Supposte 10 A.
3. Miba prodotti chimici farmaceutici, Milano	Vionolio	Supposte 6 A.
4. G. Petrangeli, Roma	Vasotonin	Fiale 5 × 5 cc.
5. I.R.B.I., Aprilia	Triadenil	Fiale 5 × 1 cc.
6. Schering, Milano	Metabolit RV	Fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente endovena
7. Lab. Farmaceutico CT, Sanremo	Cocarvit	Fiale 6 × mg. 50 + fiale 6 solvente da ml. 2
8. Lab Farmaceutico CT, Sanremo	Lionitril B12	Fiale 5 liofilizzate 4 cc. + fiale 5 solvente × 3 cc.
9. Lab. Farmaceutico CT, Sanremo	Inothon 100	Flaconcini 5 liofilizzati + fiale 5 solvente × 2 ml.
10. Lab. Farmaceutico CT, Sanremo	Adenosin B12 500	Fiale 6 × 1 ml.
11. Eli Lilly Italia, Sesto Fiorentino (Firenze)	Keflin	Flacone 1 iniettabile g. 1 + solvente
12. Tullio Locatelli, Padova	Azobutan	Supposte 6
13. Tullio Locatelli, Padova	Neostreptal	Flacone × g. 100
14. Pantox e Burck, Milano	Bromoterpina	Sciroppo g. 160
15. Pantox e Burck, Milano	Rubistenol	Flacone gocce 15 cc.
16. Sidus, Roma	Idrossamina	Fiale 5 liofilizzate × mcg. 1000 + solvente
17. Dima, Roma	Rubrurina 1000	Fiale 4 liofilizzate
18. Farmempor, Roma	Dipasic Gewo	Compresse 100
19. Laboratorio Biofarmacoterapico, Casarile (Milano)	Inetenat B Complex	Flaconcino dose + fiale solvente
20. Zilliken, Genova	Endoxan-Asta	Confetti 50 Fiale 10 da 100 mg. Fiale 10 da 200 mg.
21. Farmaceutici Gazzini, Firenze	Penbiotic	Polvere flacone g. 10 Pomata tubo g. 5

Roma, addì 20 giugno 1969

p. Il presidente
Il Ministro delegato
TANASSI

(6121)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 giugno 1969:

Perone Pacifico Paolo, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova.

Sorrentino Gaetano, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo.

(6117)

Con decreto ministeriale 25 giugno 1969:

Fossati Giuseppe, notaio residente nel comune di Lonate Pozzolo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Ventura Mario, notaio residente nel comune di Robbio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Castellanza, distretto notarile di Milano.

Santambrogio Giuseppe, notaio residente nel comune di Paglieta, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano.

(6118)

Con decreto ministeriale 26 giugno 1969:

Di Prospero Antonio, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Guglionesi stesso distretto.

Tufani Maurizio, notaio residente nel comune di Soave, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona.

Lazzardi Corrado, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento.

Ribolzi Agostino, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova.

Roncaglione Elio, notaio residente nel comune di Giffone, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia.

De Montis Antonio Ignazio, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Conselve, stesso distretto.

Conti Benigno, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santhià, distretto notarile di Novara.

(6165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, la provincia di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.790.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6139)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 733.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6140)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.995.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6141)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6142)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6143)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Carpinone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.952.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6144)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Castelsilano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.987.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6145)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.816.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6146)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.827.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6147)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.793.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6148)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6149)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.955.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6150)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Monteroduni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.477.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6151)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.347.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6152)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6153)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.234.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6154)

Autorizzazione al comune di S. Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.881.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6155)

Autorizzazione al comune di S. Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, il comune di S. Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.201.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 3 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,50	627,30	627,28	627,40	627,25	627,30	627,35	627,40	627,50	627,30
$ Can.	580,55	580,30	580,50	580,40	480 —	580,28	580,40	580,40	580,55	580,50
Fr Sv.	145,05	144,95	144,97	144,98	144,90	145,05	144,97	144,98	145,05	144,95
Kr. D.	83,39	83,37	83,42	83,39	83,50	83,37	83,38	83,39	83,39	83,39
Kr. N.	87,97	87,93	88 —	87,94	88 —	87,95	87,95	87,94	87,97	87,95
Kr. Sv.	121,28	121,28	121,30	121,30	121,20	121,26	121,295	121,30	121,28	121,25
Fol.	172,07	172 —	172,08	172,04	172 —	172,02	172,03	172,04	172,07	171,15
Fr. B.	12,47	12,456	12,4675	12,46	12,475	12,48	12,455	12,46	12,47	12,47
Franco francese	126,39	126,25	126,30	126,20	126,25	126,35	126,185	126,20	126,39	126,22
Lst.	1501,10	1499,20	1499,80	1499,40	1499,25	1500,65	1499,15	1499,40	1501,10	1499,50
Dm. occ.	156,74	156,75	156,81	156,82	156,75	156,70	156,81	156,82	156,74	156,70
Scell. Austr.	24,26	24,25	24,26	24,2550	24,20	24,24	24,255	24,2550	24,26	24,25
Escudo Port.	22,02	22 —	22,02	22,02	22,05	21,99	21,995	22,02	22,02	22 —
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9675	9 —	8,96	8,96	8,9675	8,96	8,95

Media dei titoli del 3 luglio 1969

Rendita 5 % 1935	102,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,45
» 5 % (Beni Esteri)	93,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,05
» » » » 1968-83	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1969

1 Dollaro USA	627,375
1 Dollaro canadese	580,40
1 Franco svizzero	144,975
1 Corona danese	83,385
1 Corona norvegese	87,945
1 Corona svedese	121,297
1 Fiorino olandese	172,035
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	126,192
1 Lira sterlina	1499,275
1 Marco germanico	156,815
1 Scellino austriaco	24,255
1 Escudo Port.	22,007
1 Peseta Sp.	8,964

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 in data 20 novembre 1964.

(5891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967 e dai successivi regolamenti in materia;

Viste le norme dei regolamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) n. 120/67, n. 131/67 e n. 132/67 del giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 865/67 del 14 novembre 1967, numero 1029/68 del 19 luglio 1968, n. 289/69 e n. 290/69 del 17 febbraio 1968, n. 831/65 del 2 maggio 1969 sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 883/69 del 13 maggio 1969, che fissa le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali per la campagna 1969/70;

Visto l'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 6 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 24 settembre 1968, sulle condizioni generali del rapporto tra l'A.I.M.A. e gli assuntori del servizio relativo alle operazioni di intervento nel settore dei cereali per al campagna di commercializzazione 1968/69;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969/70 in coincidenza con la data di inizio della campagna medesima, svolgendo tempestivamente gli atti preliminari a tal fine occorrenti, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, per il conferimento ad assuntori dell'incarico di compiere le operazioni esecutive di intervento per detta campagna;

Considerato che, in attesa dell'emanazione da parte dei competenti Organi della Comunità economica europea delle norme complementari specifiche sulla disciplina comunitaria d'intervento per la campagna 1969/70, relativamente ai prezzi d'intervento ai centri di commercializzazione ed alle condizioni per la presa in consegna dei cereali offerti in vendita all'intervento, alle quali debbono essere informate le condizioni del rapporto da instaurarsi con gli assuntori del servizio per la campagna stessa, occorre riportarsi al citato disciplinare relativo alla campagna 1968/69, salve le modifiche conseguenti al citato regolamento C.E.E. n. 883/69 del 13 maggio 1969 ed ai sopravvenienti regolamenti comunitari per la campagna 1969/70;

Che — ricorrendo motivi di necessità e di urgenza e non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali — sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei cereali, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore, per la campagna di commercializzazione 1969/70;

Che a tal fine occorre stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza del 18 giugno 1969;

Ha deliberato:

1) Il compimento delle operazioni esecutive di intervento nei mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969/70, previste dai regolamenti della Comunità economica europea citati in premessa e dagli altri regolamenti che saranno emanati per la campagna medesima, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni che dispongano di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare 6 settembre 1968 citato in premessa, salvi gli adeguamenti conseguenti al regolamento C.E.E. n 883/69 del 13 maggio 1969, sulle maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali per la campagna 1969/70, ed agli altri regolamenti che saranno emanati in materia per detta campagna.

2) L'ammissione alla trattativa è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'azienda stessa in Roma, via Palestro, 81, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli della campagna 1968/69 risultanti dall'atto disciplinare 6 settembre 1968, citato in premessa con riserva di definizione in rapporto alle determinazioni che saranno adottate dalla Comunità economica europea per la campagna 1969-70, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricotlura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Gli assuntori del servizio per le campagne di commercializzazione dei cereali 1967/68 e 1968/69 che chiedano l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

3) Il servizio di cui al n. 1) è affidato dall'Azienda con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per lo espletamento del servizio nell'ambito di quelle generali contenute nel citato disciplinare 6 settembre 1968, con le variazioni conseguenti alle norme dei regolamenti della Comunità economica europea validi per la campagna di commercializzazione cereali 1969-70.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il presidente: VALSECCHI

(6120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 18 aprile 1969, n. 16458, la zona di valorizzazione affidata in Toscana all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è estesa allo intero territorio dei seguenti comuni: Fosdinovo in provincia di Massa Carrara; Siena, Cetona, Monteriggioni e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena; San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci, Vicopisano, Calcinaia, Bientina, Buti, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa.

(6034)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mantova

Con decreto 5 febbraio 1969, n. 1577, del Ministro per la agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Fossa di Pozzolo, riportata sul catasto del comune di Mantova al foglio 10, mappali 39 e 40 per complessivi mq. 4655.

(6035)

Nomina di un componente effettivo del comitato consultivo per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 giugno 1969 il sig. Giuseppe Maffolini è stato nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267, per la categoria dei mezzadri e coloni parziari e in sostituzione del sig. Nicola Fazio dimissionario.

(5864)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1969, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi (Viterbo), è stata prorogata fino al 30 agosto 1969.

(5857)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Savignano sul Rubicone nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1969, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Savignano sul Rubicone è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6031)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6157)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

La dott.ssa Deanna Pagliani, nata a Novellara (Reggio Emilia) il 7 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Parma in data 15 settembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Santo Viola, nato a Catania il 5 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 20 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

Il dott. Luigi Tufano, nato a Napoli il 12 gennaio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 dicembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Eugenio Petz, nato a Pola il 3 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 17 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

La dott.ssa Maria Pia Maresi, nata a Pisa il 26 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Pisa in data 7 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(5757)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1969, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 336, è stato respinto, su parere conforme del Consiglio di Stato (adunanza generale 13 febbraio 1969), il ricorso straordinario prodotto in data 7 giugno 1967 dal prof. Tamburrelli Renato, preside titolare di scuola media, avverso il provvedimento ministeriale di esclusione dal concorso a posti di preside nei licei ed istituti magistrali, di cui al decreto ministeriale di bando 8 novembre 1965.

(5755)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1969, n. 3325, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 364, con il quale per un decimo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile e cioè quattordici, è stato indetto un concorso per esami riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del genio civile:

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui alle premesse, che eventualmente rimangano scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè dieci) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegneria;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato n. 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese e di lingua tedesca o di entrambe;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca e inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno, consistente in una traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferrovario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato n. 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certitficato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969
Registro n. 9, foglio n. 160

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO N. 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di .) via . n. (1) chiede di essere ammesso al concorso a numero cento posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO N. 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacique anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1, decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, articolo 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, articolo 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO N. 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni

di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzione penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(5760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/4971, del 16 gennaio 1968, con cui venne bandito il concorso per soli titoli, a sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per tre posti di ostetrica condotta del comune di Brescia;

Visti i verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 13 giugno 1969;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli: 64 e 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico di leggi sanitarie); 20, 23, 55 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno preso parte al concorso bandito con proprio precedente decreto n. 4/4971, in data 16 gennaio 1968, e di cui alle premesse, con punteggio su 60:

1. Dellabona Lucia	punti 15,270
2. Cavagna Lea	» 14,533
3. Bigi Itala	» 12,970
4. Casaretti Amelia, coniugata	» 00,000
5. Cominelli Cristina Vittoria	» 00,000

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 16 giugno 1969

Il medico provinciale: Raffo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data, n. 6/1399, con cui è stata approvata la graduatoria delle cinque concorrenti che hanno preso parte al concorso per soli titoli a tre posti di ostetrica condotta del comune di Brescia, bandito, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con decreto n. 4/4971, del 16 gennaio 1968;

Visti gli articoli: 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico di leggi sanitarie); 64 e 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 23, 24, 55, 56 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti tre concorrenti sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria, vincitrici ciascuna di una delle tre condotte ostetriche di risulta del comune di Brescia, di cui al bando di concorso in premessa specificato:

1) Dellabona Lucia: Brescia;
2) Cavagna Lea: Brescia;
3) Bigi Itala: Brescia

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo del proprio ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 16 giugno 1969

Il medico provinciale: Raffo

(5876)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 7482 del 6 novembre 1967, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominato con decreto n. 6854 del 2 dicembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Palumbo Luigi	punti 67,284	su 120
2. Masucci Carmine	» 65,438	»
3. Paladino Ettore	» 64.421	»
4. Miranda Luigi	» 63,493	»
5. Trotta Salvatore	» 61,733	»
6. Di Sarno Pasquale	» 61,197	»
7. Bischetti Daniele	» 58,333	»
8. Colucci Stefano	» 57,530	»
9. Poeta Mario	» 57,370	»
10. Gaggiano Michelangelo	» 56,921	»
11. De Pascale Carlo	» 56,516	»
12. Cimorelli Eduardo	» 55,624	»
13. Meriano Aldo	» 55,111	»
14. Scafuri Matteo	» 53,191	»
15. Cerchia Elio	» 47,423	»
16. Calitri Vito	» 45,000	»
17. Meo Gennaro	» 43,883	»
18. Distefano Carmelo	» 43,500	»
19. Costa Ferdinando	» 43,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 10 giugno 1969

Il veterinario provinciale: Memola

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3690 del 10 giugno 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966: 1) comune di Caivano; 2) consorzio tra i comuni di Cicciano, Cimitile, Camposano e Roccarainola;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificati con regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Palumbo Luigi: Caivano;
2) Masucci Carmine: consorzio veterinario tra i comuni di Cicciano, Cimitile, Camposano e Roccarainola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 10 giugno 1969

Il veterinario provinciale: Memola

(5879)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.